



***Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Assemblea Generale***

Affare n. 29/2013

Adunanza del 17 maggio 2013

Oggetto: Schema di regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge, 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

AFFARI GENERALI

L'ASSEMBLEA GENERALE

VISTA la nota n.0005072 del 15/02/2013 con la quale Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di Regolamento indicato in oggetto;

VISTA la nota n. 1440 del 20/02/2013 con la quale è stata nominata la Commissione relatrice;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione Relatrice (SEGNALINI, MESSERE, D'ANTONIO, AVAGNINA, FABRIZI, IANNIELLO, LOMBARDO, ANGOTTI)

PREMESSO

Con nota n. 0005072 del 15/02/2013 l'Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, *per l'acquisizione del parere*, lo schema di Regolamento specificato in oggetto, inviato a tale Ufficio dall'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia con nota n. 918 del 14/02/2013 *"..aggiornato alla luce dei pareri resi da codesto Consesso e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*.

Alla suddetta nota sono allegati :

- Schema di regolamento corredato dalle Tavole Z-1 (*"Categorie delle Opere"*) e Z-2 (*"Prestazioni e parametri (Q) di incidenza"*) che ne formano parte integrante;
- Relazione illustrativa corredata da *"Tavole di confronto"* e *"Abaco delle esemplificazioni numeriche e dei quadri analitici di confronto"*

Sul piano sistematico, il testo regolamentare in esame consta di 9 articoli.

Come risulta dalla citata nota n. 0005072 del 15/02/2013 dell'Ufficio Legislativo, sullo schema di Regolamento si è già espresso questo Consesso con parere reso dalle Sezioni riunite, Seconda e Terza, con Voto n. 110 del 15/01/2013.

Ai fini dell'illustrazione dell'argomento sottoposto all'esame dell'Assemblea, si riportano di seguito i Considerato del sopra citato Voto n. 110, la Relazione illustrativa e lo schema di Regolamento citati, unitamente alle Tavole Z-1 (Categorie delle Opere) e Z-2 (Prestazioni e parametri (Q) di incidenza) che ne formano parte integrante.

" Considerato" Voto 110

(...)

"Lo schema di Regolamento in esame, come ampiamente riportato nelle Premesse, si propone di definire il corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV (articoli da 90 a 112 bis) e di definire la classificazione delle prestazioni professionali relative a detti servizi.

Tale schema di Regolamento è stato predisposto in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) che recita "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi".

L'ultimo periodo stabilisce che "I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto"

Tali periodi sono stati aggiunti, al citato art. 9, dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Contestualmente, il comma 2 dello stesso articolo 5 stabilisce che "Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, (cioè del Regolamento in esame) del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,...., le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali"; con tale disposizione, come evidenziato nella Relazione illustrativa riportata in Premessa, è stata colmata una lacuna normativa, causa di indeterminazione per le stazioni appaltanti, conseguente alla abrogazione - disposta dal citato art. 9 (in particolare commi 1 e 5) del D.L.1/2012 - delle "tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico" e delle "disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista" rinviano alle citate tariffe.

In linea generale si rileva inoltre che, come riportato nella citata Relazione illustrativa e richiamato nelle premesse dello schema di Regolamento in esame, sono stati sentiti gli ordini interessati dall'attuazione del provvedimento; la consultazione di tali ordini, viene riferito, si è resa necessaria per acquisire indicazioni, chiarimenti ed elementi conoscitivi "nel corso dell'istruttoria, particolarmente complessa e caratterizzata da un alto grado di tecnicità" ed inoltre, "l'acquisizione preventiva dell'assenso delle categorie professionali interessate consente di prevenire e contenere eventuali contenziosi tra detti ordini professionali e le stazioni appaltanti, in sede di applicazione del presente decreto."

Dalla lettura del comma 2 dell'art. 9 del D.L. 1/2012, sopra riportato, si rileva, in sintesi, che l'utilizzo dei parametri, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, diventa obbligatorio per le stazioni appaltanti e che tale utilizzo non può condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali.

I parametri ai quali la norma fa riferimento riguardano la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi, in difetto di accordo tra le parti in ordine ai compensi stessi, per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia; tali parametri sono stati determinati con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato nella G.U. 22 agosto 2012 n.195, in vigore dal 23 agosto 2012 .

Si rileva preliminarmente che alle differenze e alle analogie tra il D.M. 140 predetto e lo schema di Regolamento in esame, delle quali si dirà nel seguito, e alla autonoma valenza degli stessi provvedimenti regolamentari, la Relazione illustrativa, riportata in Premessa, dedica articolate considerazioni che si richiamano integralmente.

Al riguardo, in linea generale, le Sezioni rilevano che, dalla lettura delle disposizioni normative riportate e richiamate ed in particolare dalla successione temporale delle stesse, in effetti si rinvenivano elementi che fanno ritenere che si tratti di due distinti provvedimenti, tra l'altro diversi, sia per ambito applicativo, che per regime operativo e per i quali le norme richiamate hanno previsto una diversa procedura di adozione; il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è, infatti, richiesto solo per l'adozione del Regolamento in esame.

E' da segnalare, peraltro, che solo all'esito della specifica e distinta adozione di tale Regolamento, per la quale non è previsto alcun termine, non opereranno più, quale riferimento per i bandi di gara, le tariffe per i servizi di ingegneria e architettura e la classificazione delle relative prestazioni; con riferimento invece agli altri provvedimenti indicati al comma 1 dell'art. 9 predetto fra i quali rientra il D.M.140/2012, come evidenziato nella Relazione illustrativa "(...) le stesse tariffe professionali, come tutte le altre previgenti, sono state abrogate a far data dal 23 luglio 2012 per effetto dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 come convertito".

In definitiva con lo schema di Regolamento in esame si completa il quadro di riferimento per la determinazione dei compensi di cui trattasi, in sostituzione del precedente sistema di calcolo basato su tariffe.

Per ciò che riguarda i parametri individuati con il predetto D.M. 140 e che, come già detto, si applicano ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, le Sezioni rilevano che tale D.M. 140 detta disposizioni per tutte le professioni.

Al riguardo si evidenzia che per gli aspetti che interessano ai fini dello schema di Regolamento in esame, assumono rilievo le disposizioni contenute nel Capo V (artt. 33 - 39) concernenti le professioni dell'area tecnica che si intendono integralmente richiamate.

Dalla lettura comparata di tali disposizioni e dell'articolato all'esame delle Sezioni, riportato in Premessa, si rileva la comune impostazione che connota entrambi i provvedimenti caratterizzati dall'utilizzo di identica terminologia.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa ,” A conferma di ciò si consideri quanto previsto dall'articolo 2 (Compenso e parametri relativi) dell'articolato proposto, che ricalca la struttura e i contenuti di definizione dei parametri per la determinazione di compensi che trovano la corrispondente formulazione agli artt. 34, 35, 36 del d. m. n.140 del 2012;”.

Al riguardo le Sezioni, quale preliminare considerazione di carattere generale, segnalano l'opportunità di procedere ad una riorganizzazione dei contenuti dell'articolo 2 dello schema di Regolamento in esame in conformità alle richiamate disposizioni del citato D.M. n. 140 che, per gli aspetti che qui interessano, risulta di più immediata e chiara lettura, con conseguente maggiore facilità nell'utilizzo, a beneficio della semplificazione dell'attività amministrativa.

L'utilizzo dei parametri in questione, come già detto, non può condurre alla determinazione di un importo da porre a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali.

Le Sezioni al riguardo rilevano che il Ministero della giustizia, al fine di “garantire il rispetto di tale vincolo”, imposto dalla norma primaria, riferisce di aver proceduto” in via sistematica ed esaustiva all'esame completo delle casistiche tipiche del settore dei lavori pubblici”

La Relazione illustrativa è corredata, infatti, da Quadri di sintesi – Risultati numerici e Grafici comparativi per il raffronto dei corrispettivi determinati sulla base dei parametri individuati con lo schema di Regolamento in esame rispetto ai criteri fissati dalle precedenti disposizioni (D.M. 04.04.2001; D.M. 18.11.1971 e ss.mm.ii.; D.M. 232 del 05.05.1991 e ss.mm.ii.) relativi agli ambiti dell'ingegneria ed architettura, geologia; paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnia, ruralità e foreste e urbanistica, che si allegano al presente parere.(Allegato 1)

Riferisce il Ministero della giustizia che “i risultati numerici e tavole dei grafici di confronto” sono “dimostrativi della verifica preventiva effettuata in merito al rispetto del vincolo de quo”.

Con riferimento ai predetti Quadri di sintesi – Risultati numerici e Grafici comparativi, le Sezioni danno atto della attività di analisi condotta dal Ministero della giustizia che ha consentito, allo stesso Ministero, di riscontrare “sistematicamente il rispetto puntuale della condizione vincolante stabilita dal suindicato articolo 5 comma 1 della legge n. 134” con l'obiettivo, di non vincolare il RUP “alla complessa attività di controllo del mancato superamento delle tariffe previgenti, con importanti ricadute in termini di semplificazione, accelerazione e snellimento dell'azione amministrativa - esigenze, quest'ultime, particolarmente pressanti in materia di lavori pubblici-, oltre che di risparmio di costi, altrimenti spesi in termini di personale da impegnare nella complessa attività di verifica”.

Dalla lettura dei citati risultati numerici e delle tavole dei grafici di confronto, allegati, si rileva che in effetti il raffronto è stato operato, come descritto nella Relazione illustrativa, procedendo alla suddivisione dei servizi nelle varie fasi prestazionali (Studio di fattibilità, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Coordinamento della Sicurezza, Direzione esecutiva) ed integrato con le esemplificazioni e raffronti inerenti le prestazioni relative alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica e Agroforestale estese alle specifiche fasi di livello generale e di livello attuativo; le verifiche sono state svolte anche rispetto alle prestazioni connesse alla Pianificazione, quali i servizi di analisi geoambientale e di geologia applicata alla pianificazione e difesa del suolo.

Dalla Relazione illustrativa risulta anche che “La campionatura dei compensi è stata estesa ad un ampio spettro degli importi delle opere, in coerenza con i valori tipici delle varie tipologie di appalto: partendo dalla analisi di opere di modesta entità (che non di meno costituiscono una consistente percentuale degli appalti posti in gara) e, procedendo per gradi, campionando opere di importanza via via crescente, sino ai livelli più elevati(...)”.

In generale le Sezioni, al riguardo, rilevano che non sono agli atti elaborati che consentano di comprendere in dettaglio quali siano i parametri di incidenza e i gradi di complessità utilizzati ai fini

della predisposizione degli allegati Quadri di sintesi – Risultati numerici e Grafici comparativi per il raffronto dei corrispettivi determinati sulla base dei parametri individuati con lo schema di Regolamento in esame rispetto ai criteri fissati dalle precedenti disposizioni.

Peraltro tali Quadri di sintesi costituiscono esemplificazioni non esaustive rispetto all'ampio spettro della casistica che può verificarsi nella pratica applicazione anche in relazione a tutte le possibili combinazioni dei vari parametri.

Tali circostanze non consentono, quindi, di verificare il puntuale adempimento del vincolo di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 9 del D.L. 1/2012.

Si rileva inoltre che le simulazioni effettuate fanno riferimento ad importi minimi e massimi prefissati per le diverse tipologie di opere, che non tengono quindi conto dei valori di soglia inferiori e superiori; ad esempio nel campo dell'edilizia, nessuna simulazione è stata effettuata per importi di lavori inferiori ai 250.000 Euro, né superiori a 10Meuro.

Ferme restando le considerazioni sopra esposte, si rileva comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che alcuni di tali parametri - quali quelli relativi allo Studio di prefattibilità ambientale (QbI.16), allo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (QbII.21), alla Relazione di indagine geotecnica (QbII.06) – determinano un corrispettivo da porre a base di gara più elevato rispetto a quello derivante dall'applicazione del D.M. 04/04/2001, il che risulta in contrasto con il vincolo imposto dalla norma in questione.

Da quanto sopra evidenziato emerge che, in ogni caso, non può che competere alla Stazione appaltante l'obbligo della verifica del rispetto del vincolo imposto dalla norma primaria in sede di determinazione del corrispettivo.

Tale osservazione trova puntuale riscontro anche nella formulazione del comma 2 dell'art. 1 dello schema di Regolamento in esame laddove riporta che "il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore...".

Si rileva, peraltro, che nella citata Relazione illustrativa si afferma invece che "i risultati numerici e tavole dei grafici di confronto" sono "dimostrativi della verifica preventiva effettuata in merito al rispetto del vincolo de quo" che ha consentito, allo stesso Ministero, di riscontrare "sistematicamente il rispetto puntuale della condizione vincolante stabilita dal suindicato articolo 5 comma 1 della legge n. 134".

Le Sezioni, pertanto, ritengono che, in relazione a quanto sopra evidenziato, occorre precisare nel decreto in argomento che compete al RUP accertare che il corrispettivo da porre a base di gara non superi quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto in argomento.

Per quanto concerne i predetti Quadri di sintesi – Risultati numerici e Grafici comparativi, le Sezioni segnalano inoltre la necessità di specificare, integrando al riguardo anche la Relazione illustrativa, che nella determinazione dei Corrispettivi riportati si è tenuto conto della voce "Spese ed oneri accessori".

L'art. 1 dello schema di Regolamento in esame infatti stabilisce che il corrispettivo è "costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori".

Ciò considerato in linea generale, con riferimento all'articolato si segnala quanto segue.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Al fine di rendere pienamente aderente tale articolo con quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, sopra riportato, del decreto-legge n. 1 del 2012, si ritiene che lo stesso articolo 1 vada così riformulato:

“1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV.

2. Il presente decreto definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.

3. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, citato in premessa, il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012.

5. Compete al RUP l'obbligo della verifica del rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 in sede di determinazione del corrispettivo”.

Articolo 2 (Compenso e parametri relativi)

L'articolo in questione, come risulta dalla Relazione illustrativa, ricalca la struttura e i contenuti di definizione dei parametri per la determinazione dei compensi che trovano la corrispondente formulazione agli artt. 34, 35, 36 del d. m. n.140 del 2012; al riguardo, come già detto, le Sezioni segnalano l'opportunità di riformulare i contenuti dell'articolo 2 dello schema di Regolamento in esame alla stregua delle richiamate disposizioni del citato D.M. n. 140 che, per gli aspetti che qui interessano, risulta di più immediata e chiara lettura con conseguente maggiore facilità nell'utilizzo a beneficio della semplificazione dell'attività amministrativa.

Si suggerisce pertanto di indicare e definire in primo luogo i parametri (**V, G, Q, P**) da utilizzare per la determinazione del compenso e poi, per ciascuno di tali parametri, riportare le modalità di determinazione/individuazione citando esplicitamente la relativa Tabella di riferimento.

A tal fine sarebbe opportuno, ad avviso delle Sezioni, enucleare i contenuti dell'articolo 2 in più articoli, oppure prevedere all'interno dello stesso articolo commi diversi.

Per quanto riguarda il parametro **P** si rileva che la formula inserita nel testo è stata ripresa dall'art. 35 del D.M. 140/2012.

Si segnala inoltre la necessità, sempre per garantirne una più agevole lettura, di una riformulazione dell'attuale comma 2 che, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 39 del d. m. n.140 del 2012, potrebbe essere la seguente:

Il compenso «CP» è determinato, dalla sommatoria dei prodotti tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro «P», secondo l'espressione che segue: $CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$. La Relazione illustrativa per tale aspetto va pertanto integrata.

Articolo 3 (Spese e oneri accessori)

Per quanto concerne le spese e gli oneri accessori, si rileva che, diversamente da quanto previsto dal D.M. n. 140/2012, gli stessi concorrono a determinare il corrispettivo da porre a base di gara; è stabilita una determinazione forfettaria con una percentuale del compenso pari al 25% per importo delle opere fino a € 1.000.000,00 e pari al 10% per importo delle opere pari o superiore a € 25.000.000,00 mentre per le opere di importo intermedio la misura della percentuale si individua per interpolazione lineare.

Al riguardo si ritiene che sarebbe opportuno sostituire le parole “pari al 25%” con le parole “non superiore al 25%” ed le parole “pari al 10%” con le parole “non superiore al 10%”.

Articolo 4 (Classificazione delle prestazioni professionali)

Per consentire la classificazione dei servizi prevista dall'art. 5, comma 1, della legge n. 134 del 2012, la tavola Z1 del D.M. n. 140/12 è stata integrata con una maggiore specificazione delle destinazioni funzionali e della identificazione delle opere e con l'introduzione di riferimenti che stabiliscono le correlazioni tra nuove e precedenti prestazioni (colonne delle corrispondenze). Tale formulazione, si riporta dalla Relazione illustrativa, “permette, in un quadro sinottico di immediata lettura, di stabilire sia la classificazione delle opere e delle relative prestazioni di servizi secondo il presente provvedimento sia, mediante lettura sulla medesima linea, della classificazione degli stessi secondo i criteri pregressi” e del relativo grado di complessità G.

Ai sensi del successivo comma 2, per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, si fa riferimento alla colonna “corrispondenze” indicata nella tabella **Z-1** allegata.

In relazione a quanto sopra rilevato, le Sezioni osservano che la formulazione del secondo periodo del comma 1 risulta scarsamente chiara e motivata e potrebbe dare luogo ad interpretazioni

contraddittorie, causando aumenti ingiustificati del corrispettivo, ovvero essere fonte di potenziale contenzioso; pertanto si propone di eliminare tale secondo periodo del comma 1.

Articolo 5 (Analogia)

Analogamente a quanto previsto nel D.M. 140, la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni non ricomprese nelle tabelle allegate al provvedimento in esame è determinato per analogia.

Al comma 2 sono previsti compensi orari che, secondo quanto viene riferito nella Relazione illustrativa, corrispondono a quelli di cui al D.M. 03.09.1997 aggiornati in base agli indici ISTAT dal 09/97 al 09/2012 con coefficiente di adeguamento pari a 1,379.

Tali compensi sono previsti per le sole prestazioni specificate nello stesso comma e solo nel caso in cui tali compensi non risultino determinabili ai sensi del comma 1.

Al riguardo le Sezioni rilevano che – pur condividendo l'opportunità in linea generale di prevedere compensi a vacazione per eventuali e limitate prestazioni che potrebbero non trovare collocazione nelle pur dettagliate classificazioni introdotte - non risulta motivata l'introduzione delle prestazioni relative a "rilievi piano – altimetrici e rilievi dei manufatti, con le relative restituzione grafiche, per prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento" che potrebbero rendere di difficile individuazione il corrispettivo in sede di gara e ciò in contrasto con il vincolo imposto dal più volte richiamato comma 2, ultimo periodo, dell'art. 9 del D.L. 1 /2012. Peraltro i rilievi possono essere ricompresi tra le prestazioni di cui alla Tabella Z-2 per le quali si rinvia a quanto di seguito evidenziato.

Si segnala comunque la necessità di integrare l'art. 5 prevedendo che, anche nel caso di corrispettivo determinato a vacazione, compete al RUP accertare che l'importo a base di gara non superi quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto in argomento.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

Si propone di completare l'articolo specificando che il decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Table Z-1 (CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE) e Z-2 (PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA)

Con riferimento alle Tabelle Z-1 (CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE) e Z-2 (PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA) dalla Relazione illustrativa si rileva in generale che si è proceduto "all'aggiornamento delle Tavole Z1 e Z2 del d. m. n. 140" " in ragione della... finalità di adeguamento alle peculiarità della materia".

In generale, le Sezioni sono dell'avviso che sia opportuno inserire nell'articolato una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 37 - Specificazioni delle prestazioni del DM 140/2012.

Con riferimento alla Tabella Z-1, si rileva in particolare, ad esempio, che il parametro "G" di complessità della prestazione, non ha valori minimi e massimi (come nella Tavola Z1 del D.M. n. 140/2012) ma valori fissi ed inderogabili stabiliti in funzione della categoria e della destinazione dell'opera; inoltre all'interno delle categorie d'opera è stata effettuata un'ulteriore suddivisione interna alle destinazioni funzionali e sono stati introdotti codici identificativi delle opere.

Per ciò che riguarda la Categoria "Edilizia", al fine di articolare gli interventi sull'edilizia esistente in relazione alle caratteristiche del bene su cui si interviene, si propone che nella colonna "Destinazione Funzionale" la dizione E. 20 venga così riformulata: " Edifici e manufatti esistenti"; in corrispondenza di tale "Destinazione Funzionale" vengano inserite, in sostituzione della dizione attuale, le seguenti "Identificazione delle opere": " Interventi di restauro su Beni culturali tutelati ai sensi del D. lgs 42/2004" con grado di complessità G pari a 1,60; " Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione , riqualificazione su Edifici e manufatti di interesse storico-artistico non soggetti a tutela ai sensi del D. lgs 42/2004 oppure di particolare importanza" con

grado di complessità **G** pari a 1,30; Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su Edifici e manufatti esistenti” con grado di complessità **G** pari a 1,00.

Per ciò che riguarda la Categoria “Impianti”, ed in particolare gli impianti elettrici e speciali, in relazione ai due gradi di complessità riportati si segnala che devono essere altresì indicati i relativi codici identificativi delle opere.

Per ciò che concerne la Categoria “Viabilità”, si segnala che la dizione “Viabilità” risulta restrittiva rispetto a quanto indicato nella colonna “Identificazione delle Opere” e pertanto si propone di sostituirla con la dizione “Infrastrutture per la mobilità”; per analogo motivazione si propone di sostituire alla dizione “Navigazione interna” il termine “Navigazione” e di spostare tale destinazione funzionale nella Categoria “Idraulica”. Con riferimento alla destinazione funzionale “Viabilità speciale” si segnala che non sono state inserite le linee tranviarie, ferrovie e strade ferrate ordinarie per le quali non risulta chiaro se il grado di complessità “**G**” risulti pari a 0,60 oppure a 1,00.

Con riferimento alla Categoria “Territorio e urbanistica” si rileva che la destinazione funzionale “Interventi di pianificazione” non risulta corretta in relazione al tipo di prestazione e pertanto va più opportunamente modificata in “Pianificazione”; per analogo motivazione si rileva che la corrispondente “Identificazione delle opere” deve essere così riformulata “Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore”. Infatti la relativa prestazione non riguarda la realizzazione di opere od interventi ma l’elaborazione di strumenti di piano.

Si rileva, infine, che per mero errore materiale, per le telecomunicazioni è stato inserita la Categoria “TIC” anziché “TLC”, al riguardo si suggerisce di usare la seguente dizione: “IT e TLC” oppure la relativa terminologia per esteso; ciò vale anche per la Tabella Z-2.

Con riferimento all’adeguamento della Tabella Z-2, dalla Relazione illustrativa, si rileva che “la rielaborazione proposta ricalca sostanzialmente la precedente tavola Z2 del DM n. 140 del 2012, mantenendone inalterate l’impostazione generale e la struttura nella quale si prevede la suddivisione del quadro generale delle prestazioni nelle sei fasi principali: definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; progettazione preliminare; progettazione definitiva; progettazione esecutiva; direzione esecutiva; verifiche e collaudi”.

Le Sezioni, in relazione ai contenuti della suddetta Tabella Z-2, - senza entrare nel merito dei valori assunti per i singoli parametri di incidenza, in assenza dell’esplicitazione dei criteri e dei metodi di calcolo posti a base della determinazione di tali valori -a titolo esemplificativo e non esaustivo, formulano le seguenti osservazioni riguardo alle descrizioni delle singole prestazioni, richiamando l’attenzione sulla necessità di una verifica complessiva delle descrizioni stesse con puntuale riferimento alle disposizioni del D.P.R. 207/2010.

In particolare le Sezioni segnalano che deve essere stralciata la dizione “Definizione delle premesse, Consulenza e Studio di Fattibilità” che non trova riscontro nella normativa vigente nel settore degli appalti pubblici e che tale dizione possa essere sostituita con la seguente: “Fase propedeutica alla progettazione”; inoltre nella riga a.I) per analogo motivazione si ritiene che debba essere stralciata la dizione “Definizione delle premesse” sostituendola con la seguente: “Studio di fattibilità”. Si segnala altresì la necessità di articolare maggiormente il contenuto delle righe “Qall.01, Qall.02, Qall.03” verificando inoltre l’opportunità di riferire tali prestazioni a ciascuna delle categorie indicate.

Inoltre, con specifico riferimento alle prestazioni Qa.0.06 e Qa.0.07, si rileva che il metodo di determinazione a scaglioni economici dei parametri di incidenza relativi ai “Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale” ed ai Rilievi e controlli del terreno...” risulta del tutto eterogeneo rispetto a quello utilizzato per gli altri parametri.

Le Sezioni, al riguardo, ritengono opportuno che i criteri e il metodo individuati per la determinazione dei suddetti parametri vengano uniformati a quelli adottati per le altre prestazioni.

Per quanto concerne la descrizione delle prestazioni relative alla Progettazione preliminare (b.I) si segnala quanto segue:

- QbI.01: alla descrizione della prestazione è necessario aggiungere il riferimento all’art. 242, comma 2, lettere a) b) c) d) del D.P.R. 207/2010;

- QbI.05 , QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10 : per ciascuna Relazione deve essere eliminata la dizione “ di indagine” che non trova riscontro nel citato D.P.R. 207/2010;

Inoltre, con specifico riferimento alla prestazione QbI.10 si rileva, analogamente a quanto già rilevato riguardo alle prestazioni Qa.0.06 e Qa.0.07, che il metodo di determinazione a scaglioni economici dei parametri di incidenza relativi alla Relazione di indagine geologica risulta del tutto eterogeneo rispetto a quello utilizzato per gli altri parametri.

Le Sezioni, al riguardo, ribadiscono che i criteri e il metodo individuati per la determinazione dei suddetti parametri vengano uniformati a quelli adottati per le altre prestazioni.

- QbI.13 : il richiamo alla nota a piè di pagina è errato, infatti va riferito alla nota 5.

Per quanto concerne la descrizione delle prestazioni relative alla Progettazione definitiva (b.II) si segnala quanto segue:

- QbII.01: la descrizione della prestazione deve essere integrata almeno con il richiamo ai calcoli delle strutture e degli impianti ed alla Relazione sulla risoluzione delle interferenze, inserendo per quest’ultima anche il riferimento alla lettera “h” del comma 2 dell’ art. 24 del D.P.R. 207/2010; occorre altresì inserire la Relazione sulla gestione delle materie di cui alla lettera “i” comma 1 dell’art. 26 dello stesso D.P.R..

Deve essere altresì inserito tra le prestazioni il piano particellare di esproprio (art. 24, comma 2, lett. i del D.P.R. 207/2010);

- QbII.03: dopo “Elenco prezzi” aggiungere “unitari ed eventuali analisi”;

- QbII.04: a tale prestazione deve essere aggiunta la seguente “Rilievi plano-altimetrici” in conformità alla lettera “c” del comma 2 dell’ art. 24 del D.P.R. 207/2010;

- QbII.05: eliminare l’art. 17 ,comma 3 , lettere b) e c) e sostituirlo con il riferimento corretto all’art. 24, comma 3; il richiamo alla nota a piè di pagina è errato, infatti va riferito alla nota 5.

- QbII.06, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.10 : per ciascuna Relazione deve essere eliminata la dizione “ di indagine” che non trova riscontro nel citato D.P.R. 207/2010.

- QbII.14: inserire anche il riferimento all’art. 3, comma 1, lett. ”m” del DPR 207/2010.

- QbII.18 , QbII.19 : si propone di eliminare QbII.19 unificando le relative prestazioni che risultano di fatto coincidenti e riformulando la prestazione QbII.18 come di seguito indicato: “Attestato di diagnosi e qualificazione energetica”, in conformità con la normativa vigente in materia; ovviamente tale prestazione non deve essere riferita alla Categoria delle strutture, inoltre, poiché si tratta di prestazione da effettuare non in fase di progettazione bensì dopo l’ultimazione dei lavori, si ritiene che tale prestazione debba essere stralciata ed inserita nella fase prestazionale relativa all’ Esecuzione dei lavori”. Per quanto concerne la prestazione QdI.05 “Attestato di certificazione energetica”, che ovviamente non deve essere riferita alla Categoria delle strutture, si segnala l’opportunità di verificare la relativa previsione rispetto alla specifica normativa di settore nazionale e regionale.

Per quanto concerne la prestazione QdI.06 “ Certificazioni di qualità”, in assenza di riferimenti normativi e non essendone chiara la finalità se ne propone lo stralcio.

Per quanto riguarda la fase prestazionale “ Direzione esecutiva” si segnala che tale dizione deve essere rettificata in “ Direzione dell’esecuzione”

Inoltre nella prestazione Qcl.01 la dizione “Prove d’officina” va sostituita con la seguente: “Prove di accettazione” in conformità con le vigenti norme tecniche per le costruzioni.

- Qcl.05.01: tale prestazione, oltre a quanto già rilevato in merito agli scaglioni economici, va stralciata ed inserita tra le prestazioni nella fase della Progettazione preliminare in quanto non attiene alla esecuzione dei lavori bensì all’esecuzione delle indagini.

Tutto ciò premesso, nei suesposti Considerato

E’ IL PARERE

delle Sezioni riunite reso all’unanimità “

Ai fini dell'illustrazione dell'argomento, si riportano di seguito, la Relazione illustrativa e lo schema di Regolamento ora in esame, unitamente alle Tavole Z-1 (Categorie delle Opere) e Z-2 (Prestazioni e parametri (Q) di incidenza) che ne formano parte integrante.

Relazione Illustrativa

“(....)”

Quadro normativo di riferimento. *L'art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ha modificato l'articolo 9 comma 2 del decreto legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, stabilendo che «ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto». Contestualmente, al comma 2 del suindicato articolo 5, si chiarisce che «fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali».*

Finalità del provvedimento. *In via preliminare, è opportuno evidenziare che l'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (cd. decreto liberalizzazioni) ha abrogato tutta la disciplina in materia di tariffe professionali. Nel contempo, si segnala la contestuale abrogazione, con il medesimo intervento normativo, dell'art. 14 della L. 2 marzo 1949, n. 143, recante classi e categorie delle opere: ne sarebbe conseguita la mancata individuazione, a legislazione vigente, delle prestazioni professionali. Ciò aveva comportato, inevitabilmente, una situazione di indeterminatezza per le stazioni appaltanti. Queste ultime, infatti, in caso di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, non disponevano più di riferimenti certi per la definizione dell'importo da porre a base di gara. Tale lacuna normativa è stata colmata dal sopra richiamato art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134. Come già esposto, per disciplinare la fase transitoria il legislatore ha previsto, altresì, che nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012.*

Pertanto, allo stato, si consente, per la stima dei compensi da porre a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria, l'utilizzazione sia dell'articolo 14 della l. n. 143 del 1949 che del D.M. 4/4/2001, sino alla emanazione del presente decreto ministeriale, che individua i nuovi parametri.

Alla luce di quanto appena esposto, appare necessaria e, nel contempo, opportuna l'emanazione del presente provvedimento, riguardante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed alla ingegneria e per la certificazione dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dal dettato normativo sopra riportato. Con il medesimo decreto deve essere definita anche la classificazione delle prestazioni relative a detti servizi.

L'obbligatorietà dei parametri individuati dal presente provvedimento. *La norma primaria prevede che «ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto(...)». In via di interpretazione letterale, l'interprete può agevolmente concludere,*

analizzando il testo de quo, per l'obbligatorietà, per il responsabile del procedimento, del ricorso ai parametri previsti dal presente provvedimento. Tale conclusione è ulteriormente confermata alla luce delle ragioni sottese al provvedimento normativo cui il presente provvedimento dà attuazione, trattandosi di normativa di contenimento della spesa pubblica e che, pertanto, induce l'interprete a ritenere che il legislatore ha inteso vincolare le stazioni appaltanti al rispetto dei parametri de quibus. Oltre a tale rilievo, che si basa sulla ratio legis sottesa all'art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134), si possono richiamare anche le considerazioni di seguito esposte, relative al vincolo di spesa previsto, in via cogente, dalla norma primaria.

La determinazione degli importi a base di gara, il vincolo rispetto le tariffe previgenti e le tabelle allegate. Secondo la norma primaria l'utilizzo di detti parametri non può condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali. Al riguardo, preme evidenziare che, anche in tale ipotesi, la previsione intende contenere gli oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Per garantire il rispetto di tale vincolo, imposto in via imperativa dalla norma primaria, si è proceduto, in via sistematica e, per quanto possibile, esaustiva, all'esame completo delle casistiche tipiche del settore dei lavori pubblici. La campionatura dei compensi è stata estesa ad un ampio spettro degli importi delle opere, in coerenza con i valori tipici delle varie tipologie di appalto: partendo dalla analisi di opere di modesta entità (che non di meno costituiscono una consistente percentuale degli appalti posti in gara) e, procedendo per gradi, campionando opere di importanza via via crescente, sino ai livelli più elevati, riscontrando sistematicamente il rispetto puntuale della condizione vincolante stabilita dal suindicato articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134/12. Il raffronto, ripetuto nella casistica di esempi riportata in annesso, è stato operato in modo analitico con riferimento alla suddivisione dei servizi prevista nelle varie fasi prestazionali (Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza, Direzione Esecutiva) ed integrato con le esemplificazioni e raffronti inerenti alle prestazioni relative alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica e Agroforestale estese alle specifiche fasi di livello Generale e di livello Attuativo; le verifiche sono state svolte, per essere esaustive, anche per le prestazioni connesse alla Pianificazione quali i servizi di analisi geoambientale e di geologia applicata alla pianificazione e difesa del suolo.

Con riferimento al parere reso dal Consiglio Superiore nell'adunanza del 15 gennaio 2013 ed al parere reso dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici il 6 febbraio 2013, preme evidenziare quanto segue.

Il Consiglio e l'Autorità hanno chiesto a questo ufficio di precisare, nell'articolato, che compete al responsabile del procedimento accertare che il corrispettivo da porre a base di gara non superi quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del provvedimento de quo.

In via preliminare giova rappresentare che le indicazioni espresse dal Consiglio superiore e dall'Autorità sono state quasi integralmente recepite da questa amministrazione, salvo quanto di seguito esposto. In particolare, a parere di questo ufficio, non si è ritenuto di inserire nel testo una previsione che, in maniera espressa e puntuale, imponga al responsabile del procedimento di procedere, sempre e comunque, alla verifica, per ogni singola ipotesi di affidamento, del rispetto del calmierato imposto dalla norma primaria (v. Parere del Consiglio Superiore pagina 24, sub articolo 1, in cui il Consiglio chiede di riformulare l'articolo 1, inserendo il nuovo comma 5, secondo cui "Compete al rup l'obbligo di verifica del rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 in sede di determinazione del corrispettivo" e, in termini più sfumati, quanto indicato dall'Autorità a pag. 3 del Suo parere). La mancata adesione alle indicazioni del Supremo organo consultivo in materia di lavori pubblici e dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici si fonda sulle seguenti ragioni. Innanzitutto, non è consentito dedurre, in via interpretativa, in base al chiaro tenore letterale della normativa primaria da attuare, la sussistenza in capo al rup dell'obbligo di verifica del rispetto del cd. calmierato. Sul punto, infatti, l'articolo 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha modificato l'articolo 9 comma 2 del decreto legge n. 1 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012), nulla dispone, poiché il responsabile del procedimento non viene citato dalla norma nemmeno indirettamente, né del pari si impone detto

obbligo di verifica ad alcun soggetto. In secondo luogo, tale attività di verifica del rup appare da un lato inopportuna, sotto il profilo del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., dovendosi svolgere sempre e comunque per ogni affidamento, così allungando i tempi procedurali. Si evidenzia, altresì, richiamando il canone generale della ragionevolezza, cui deve del pari improntarsi l'azione amministrativa, che impone tale obbligo di verifica al rup rappresenta una superfetazione, proprio in virtù dell'attività preventiva di verifica del rispetto del calmiere già effettuata in via analitica nelle tabelle allegate alla presente relazione illustrativa: tabelle che sono state integrate, aggiornate e corrette proprio alla luce delle indicazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come di seguito meglio specificato. E'opportuno segnalare, al riguardo, che in apposito abaco allegato sono raccolti i risultati numerici ed i quadri analitici di confronto, dimostrativi della verifica preventiva, effettuata sia sulle singole prestazioni elementari omogenee da porre in gara, sia relativamente alle intere fasi prestazionali in merito al rispetto del vincolo de quo.

In adesione al parere del Consiglio Superiore, ad ulteriore integrazione e riscontro della verifica del vincolo posto dal calmiere, si è proceduto alla redazione di tavole di confronto degli elementi base di calcolo del presente decreto e del precedente DM 04.04.01. Detta elaborazione, allegata alla presente relazione, riporta i risultati del raffronto sistematico effettuato su tutte le categorie e tipologie d'opera, su di un ampio spettro di importi comprendente tutte le casistiche di esemplificazione richieste dal Consiglio Superiore. Il confronto, eseguito tra le percentuali del DM 04.04.2001 ed i valori corrispondenti del parametro P adeguato con i relativi valori del parametro G (grado di complessità) ha condotto ad una revisione finale dei valori del parametro G della tavola Z1, per consentire di garantire anche singolarmente sugli elementi di base del calcolo (percentuali) la garanzia del rispetto del calmiere.

Come ulteriore verifica, in relazione alle tavole di confronto sopracitate (percentuali del DM 04.04.2001 e parametri P x G), sono state riverificate ed allegate in versione aggiornata le tavole di confronto delle esemplificazioni, redatte per una lettura chiara e completa, con l'esplicitazione analitica di tutti i parametri ed elementi, posti alla base dei conteggi per la determinazione sia del valore del compenso delle singole componenti di prestazione sia, separatamente, di quello delle spese ed oneri accessori. Dal confronto de quo emerge il rispetto del vincolo posto dal calmiere, riscontro risultato positivo sia nelle singole componenti, sia conseguentemente, nei valori complessivi aggregati.

Inoltre, l'opzione normativa prescelta – che non vincola expressis verbis il rup alla complessa attività di controllo del mancato superamento delle tariffe previgenti – appare la scelta preferibile per le significative ricadute in termini di semplificazione, accelerazione e snellimento dell'azione amministrativa -esigenze, quest'ultime, particolarmente pressanti in materia di lavori pubblici- oltre che di risparmio di costi, altrimenti spesi in termini di personale da impegnare nella complessa attività di verifica.

Infine, giova evidenziare che, secondo l'interpretazione sistematica della normativa in materia di evidenza pubblica, permane e resta comunque impregiudicato il potere della stazione appaltante di verifica del rispetto di tale vincolo rispetto alle tariffe previgenti, affermazione condivisa, nella sostanza, anche dal Consiglio superiore e dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (v. pag. 4 parere dell'Autorità). Si consideri anche, sotto il diverso profilo della tecnica di redazione normativa, che l'espressa previsione di tale obbligo gravante sul rup comporterebbe, inevitabilmente, l'irrigidimento della disciplina introdotta in materia, anche in relazione ad eventuali successive modifiche normative (a titolo esemplificativo, potrebbero intervenire modifiche relative alle fasi ed ai soggetti che svolgono l'istruttoria procedimentale, al sistema dei controlli, al regime della responsabilità di coloro che intervengono nell'iter provvedimentale), eventualità che si verifica frequentemente nel settore degli appalti di lavori e servizi, anche per la sempre maggiore incidenza della normativa comunitaria.

Inoltre non si ritiene di inserire nel provvedimento de quo previsioni espresse (come richiesto dal Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a pag. 4 del parere) riferite ai casi in cui è consentito dalla normativa in materia di appalti affidare i servizi secondo procedure negoziate ovvero in via diretta, casi in cui, come rilevato dall'Autorità, vi è un limitato confronto concorrenziale sul corrispettivo posto a base di gara. Al riguardo si evidenzia che i criteri di determinazione dei

corrispettivi fissati dal presente decreto sono frutto di un confronto con gli operatori del settore e pertanto tengono conto delle reali situazioni di mercato e producono in ogni caso corrispettivi inferiori a quelli determinati sulla base delle previgenti tariffe professionali che fino ad oggi hanno regolato il mercato stesso. Peraltro sarebbe di difficile attuazione prevedere specifiche e differenti modalità di determinazione dei corrispettivi nel caso di affidamento con procedure negoziate o diretto che non potrebbero che riferirsi a specifiche indagini di mercato da eseguirsi di volta in volta, venendo meno la generalità della previsione normativa cui dà attuazione il presente decreto.

Si precisa, altresì, che il provvedimento de quo ha natura regolamentare e, pertanto, nella gerarchia delle fonti, rango secondario: rimane salva, pertanto, ogni ipotesi di affidamento diretto oggetto di apposita previsione di rango primario ed ogni potere discrezionale assegnato dalla legge o da altra norma di pari rango al soggetto aggiudicatore. Alla luce di ciò, in relazione a quanto indicato nel parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con riferimento al confronto concorrenziale ed agli affidamenti di importo inferiore ai 100.000 euro (v. pag. 4 parere Autorità), si rappresenta quanto segue. Vista la natura regolamentare del decreto, continuano ad esplicare efficacia le disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 riguardanti "le procedure negoziate" e "le acquisizioni in economia", anche alla luce del d.lgs. n. 53/2010; in particolare, la trattativa privata -procedura negoziata nell'ambito degli appalti di servizi e forniture- rimane legittimata solo dalle speciali circostanze come tipizzate dagli artt. 56 e 57 del d. lgs. n. 163 del 2006. Peraltro, si sottolinea che anche all'interno di tali procedure "informali" si ravvisa l'operatività dei principi comunitari di trasparenza, imparzialità e par condicio. Tant'è che il comma 6 dell'art. 57 del d. lgs. n. 163 del 2006 introduce un minimo di garanzie procedurali anche nella trattativa privata senza bando, estendendo per l'affidamento di servizi e forniture il modello di "gara ufficiosa" già prevista in materia di lavori pubblici: cioè un procedimento ad evidenza pubblica c.d. "semplificata" rispetto a quello caratterizzato da una evidenza pubblica "articolata", preceduto cioè dalla pubblicazione di un bando e da formalità procedurali disciplinate puntualmente dalla normativa.

La disciplina dei parametri per le liquidazioni giudiziali di cui al decreto ministeriale n. 140 del 2012: differenze ed analogie rispetto il presente provvedimento. Innanzitutto, è opportuno tracciare, in maniera sintetica ma netta, l'actio finium regundorum tra il decreto de quo, che individua i parametri per gli importi da porre a base dei bandi di gara per i contratti pubblici in cui vi sia affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sopra menzionati, e quello che individua i parametri per le liquidazioni giudiziali in difetto di accordo tra le parti in ordine al compenso. I due provvedimenti presentano significative diversità sia per ambito applicativo, che per regime operativo, come di seguito esposto. Preme evidenziare, al riguardo, che il chiaro tenore letterale del comma 2 dell'art. 5 succitato manifesta, inequivocabilmente, che si tratta di distinto provvedimento regolamentare, posto che si fa puntuale e precisa menzione del decreto di cui al «penultimo periodo» del comma 2, dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, e non a quello di cui al primo periodo del medesimo articolo. Si sottolinea, altresì, che lo stesso comma 2 indica che le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni, relative ai citati servizi di architettura e ingegneria, vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, sono ancora utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali, sino all'adozione dello specifico decreto del ministro vigilante di concerto con quello delle infrastrutture e trasporti, mentre le stesse tariffe professionali, come tutte le altre previgenti, sono state abrogate a far data dal 23 luglio 2012 per effetto dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 come convertito. Per questo motivo i due provvedimenti regolamentari, quello relativo alle liquidazioni giudiziali e quello relativo alla determinazione degli importi da porre a base dei bandi di gara in parola, hanno diversi effetti e diversa tempistica, il primo colmando il vuoto normativo che, al netto di quanto disposto dal solo art. 2233 c.c., è conseguito all'abrogazione delle tariffe professionali, il secondo privo di termine ordinatorio e solo all'esito del quale le tariffe relative ai servizi di ingegneria e architettura non sono più utilizzabili per i medesimi bandi e solo per essi.

Il contenuto dei due provvedimenti è anche in parte qua radicalmente differente, posto che, come visto, il secondo provvedimento deve individuare parametri che non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle

tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del più volte citato d. l. n. 1 del 2012, come già accennato. Quest'ultimo calmiera, evidentemente finalizzato a non privare la norma di copertura finanziaria e a tutelare gli equilibri della finanza pubblica, non è vincolante (e non avrebbe mai potuto esserlo per un motivo prima logico che giuridico), nel rapporto privatistico tra cliente e professionista; al contrario, tale previsione assume valore vincolante nella determinazione degli importi da porre a base di gara. A conferma di ciò, si evidenzia che, considerate le differenze tra i due provvedimenti, come finora esposte, anche la procedura per l'adozione dei due provvedimenti è diversa, come anticipato, prevedendosi solo per quello relativo alla determinazione degli importi rilevanti per i contratti pubblici in oggetto, il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In conclusione, rispetto al regolamento dell'agosto 2012, il provvedimento in oggetto è omogeneo per tipologia di atto (decreto del ministro vigilante le specificate categorie professionali) e per tipologia generale dei parametri (non più tariffari), ma è necessariamente differente per gli ulteriori e specifici aspetti evidenziati, di regime e contenuti e, si ribadisce, solo all'esito della sua specifica e distinta adozione non opereranno più le tariffe per i servizi di ingegneria e architettura quale riferimento per i bandi di gara rilevanti.

Passando invece alle analogie, il presente provvedimento si è conformato alla terminologia, all'impostazione ed alle classificazioni previste dal decreto ministeriale n. 140 del 2012, salvo piccoli aggiustamenti dovuti alla particolarità della materia degli affidamenti pubblici. A conferma di ciò si consideri quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 dell'articolato proposto, in materia di compensi e parametri, che ricalcano, in gran parte, la struttura e i contenuti di definizione dei parametri per la determinazione di compensi che trovano la corrispondente formulazione agli artt. 34, 35, 36 del d. m. n. 140 del 2012; nel contempo, in ragione della summenzionata finalità di adeguamento alle peculiarità della materia, si è proceduto all'aggiornamento delle Tavole Z1 e Z2 del d. m. n. 140 del 2012.

Pertanto, si può affermare che l'articolato proposto ripercorre, sostanzialmente, quello del d. m. n. 140, integrandolo, in particolare, negli artt. 3 e 5, per consentire la corretta determinazione del corrispettivo complessivo del servizio da porre a base di gara. Occorre precisare che, mentre il d. m. n. 140 del 2012 prevedeva all'art. 1 comma 2 che "Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso", diversamente, ai fini dell'individuazione dei compensi da porre a base di gara nei servizi di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, la definizione dell'importo non può che essere predeterminata e compiutamente onnicomprensiva. Ciò in quanto non è in ogni caso possibile, né opportuno, rinviare a quantificazioni di tipo consuntivo, come invece praticabile nel caso dei parametri giudiziali ad uso dell'organo giurisdizionale operante in sede di contenzioso giurisdizionale.

Infine, giova segnalare che il decreto de quo implementa alcune indicazioni contenute nella tavola del d. m. 140, per rispondere alle esigenze specifiche del settore degli affidamenti dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 ed in particolare: individuazione univoca ed accurata del grado di complessità; specificazione delle casistiche coerente con il settore degli appalti di opere pubbliche; classificazione dei servizi; infine, rispetto del "calmiere" previsto solo per il presente provvedimento (il vincolo del mancato superamento delle tariffe previgenti è del tutto estraneo alle finalità ed all'ambito oggetto del d. m. n. 140 del 2012).

In particolare, per tenere conto della necessità di individuare, con adeguata e sufficiente chiarezza, il grado di complessità delle varie opere, sono state introdotte definizioni con maggiore grado di specificazione, in relazione alle destinazioni funzionali delle opere e delle casistiche che connotano, in maniera peculiare, gli appalti di opere pubbliche cui il testo si riferisce. Con tale premessa è stata operata la taratura puntuale dei gradi di complessità "G" attribuendo per i vari casi un valore fisso, nella misura atta a garantire il vincolo posto dal calmiera.

L'adeguamento delle tavole Z1 e Z2 previste dal d.m. n. 140 del 2012. In particolare, con riferimento all'adeguamento della suindicata Tavola Z1, all'interno delle categorie d'opera è stata operata un'ulteriore suddivisione interna alle destinazioni funzionali, sono stati introdotti identificativi (la colonna del codice identificativo delle opere) ed è stato attribuito il corrispondente

grado di complessità G. Tale puntuale definizione introduce criteri di omogeneità interpretativa, evitando disparità di trattamento o di applicazione delle norme. Al riguardo, giova sottolineare la funzione discriminante del regolamento, in primo luogo, ai fini della verifica dell'importo dei servizi rispetto alle soglie che definiscono le procedure di affidamento da adottarsi e, successivamente, ai fini della classificazione dei servizi e dei requisiti di partecipazione dei concorrenti (art. 42 d.lgs. n. 163 del 2006). Inoltre, per consentire la classificazione dei servizi prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, la tavola Z1 del d. m. n. 140/12 è stata integrata con l'introduzione di riferimenti che stabiliscono le correlazioni tra nuove e precedenti prestazioni (colonne delle corrispondenze). Questa formulazione permette, in un quadro sinottico di immediata lettura, di stabilire sia la classificazione delle opere e delle relative prestazioni di servizi secondo il presente provvedimento sia, mediante lettura sulla medesima linea, la classificazione degli stessi secondo i criteri pregressi. Con riferimento all'opera di adeguamento della Tavola Z2, la rielaborazione proposta ricalca sostanzialmente la precedente tavola Z2 del d.m. n. 140 del 2012, mantenendone inalterate l'impostazione generale e la struttura nella quale si prevede la suddivisione del quadro generale delle prestazioni nelle sue fasi principali, come specificato in seguito. Nel contempo, va evidenziato che dette fasi sono state mantenute inalterate, rispetto quanto previsto dal d.m. n. 140 del 2012. Parimenti inalterate sono le categorie delle opere originariamente definite nel d.m. n. 140/12, fatta salva la revisione operata per stralciare dalle stesse alcune voci non ricorrenti nel settore delle opere pubbliche e di stretta pertinenza del settore privatistico.

In coerenza con l'esigenza di indicare, in maniera particolarmente dettagliata, le destinazioni funzionali previste dalla tavola Z1, sono state introdotte alcune specificazioni all'interno delle categorie presenti, come di seguito specificato.

Ambito applicativo. Gli ordini professionali interessati. Si segnala, infine, che per risolvere in modo completo ed integrato il tema delle classificazioni, sono state armonizzate, assieme alle corrispondenze dei servizi inerenti al settore dell'architettura e dell'ingegneria, anche quelle di area geologica ed agroforestale. Al riguardo, giova rappresentare che sono stati acquisiti gli avvisi degli ordini interessati dall'attuazione del presente provvedimento: Consiglio nazionale degli agronomi, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, il Consiglio nazionale dei geologi, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Preme evidenziare che si è ritenuto opportuno sentire gli ordini appena indicati, essenzialmente, per due finalità: nel corso dell'istruttoria, particolarmente complessa e caratterizzata da un alto grado di tecnicità, è stato necessario acquisire indicazioni, chiarimenti ed elementi conoscitivi forniti proprio dai rappresentanti degli ordini professionali in questione; inoltre, l'interlocuzione con le categorie professionali interessate consente di prevenire e contenere evitabili contenziosi con detti ordini professionali, in sede di applicazione del presente decreto.

In particolare, con riferimento all'articolato proposto, vale quanto segue.

Articolo 1 (Oggetto e finalità). La norma prevede che il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV. Il presente decreto definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, citato in premessa, il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012.

Articolo 2 (Parametri generali per la determinazione del compenso). Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri: parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Articolo 3 (Identificazione e determinazione dei parametri). Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base dell'attendibile preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri individuati nella tavola Z-1 allegata; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale delle opere nella tavola Z-1 allegata; il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata; il parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, è dato dall'espressione: $P=0,03+10/V0,4$. Per importi del costo economico delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro "P" non potrà superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo, in analogia con l'art. 2 del previgente D.M. 04.04.01. Tale limite è stato introdotto per eliminare la possibilità di riscontrare, per importi inferiori ai € 25.000,00, valori eccessivi del valore del suddetto parametro base.

Articolo 4 (Specificazione delle prestazioni). La disposizione prevede che le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi: pianificazione e programmazione; attività propedeutiche alla progettazione; progettazione; direzione dell'esecuzione; verifiche e collaudi; monitoraggi. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata: Edilizia; Strutture; Impianti; Infrastrutture per la mobilità; Idraulica; Tecnologie della Informazione e della Comunicazione; Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Foreste; Territorio e Urbanistica.

Articolo 5 (Determinazione del compenso). Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art.3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo dell'opera «V» (suddiviso nelle singole categorie componenti l'opera), il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» relativo ad ogni specifica prestazione e distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: $CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$.

Articolo 6 (Spese e oneri accessori). Secondo la disposizione, l'importo delle spese e degli oneri accessori è determinato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a €25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio la misura massima della percentuale è determinata per interpolazione lineare.

Articolo 7 (Classificazione delle prestazioni professionali). La disposizione prevede che la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità. Ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione dei concorrenti, all'interno delle singole categorie d'opera riportate nella tavola Z1, sono qualificanti le prestazioni professionali svolte relativamente ad opere aventi grado di complessità maggiore o uguale di quelle poste a base di gara. Ai sensi del comma 2, per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata.

In riferimento a quanto riportato nel parere del Consiglio superiore, si è riformulato il 2° periodo del comma 1 allo scopo di renderlo più chiaro e motivato, senza eliminarlo, in quanto essenziale per l'accertamento dei requisiti di partecipazione dei concorrenti. Si tenga conto che la classificazione dei servizi professionali previgenti, di cui all'art. 14 della Legge 143/49 e successive modificazioni, configurava nella medesima classe e categoria più tipologie di opere, ad esempio nella "I/c" contemplava insieme all'edilizia residenziale anche l'edilizia pubblica, quella sportiva oltre a scuole ed ospedali. Lo stesso risultato teso a non ridurre la platea dei concorrenti, così come richiamato da tutti i principi comunitari in materia di concorrenza, si ottiene operando sul grado di complessità nell'ambito della stessa categoria (vedi pag. 26 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

L'Articolo 8 (Analogia) dispone che per la liquidazione del compenso relativo alle prestazioni non ricomprese nelle tavole allegata al presente provvedimento, si fa ricorso al principio dell'analogia. Si prevede, altresì, che il compenso, se non determinabile ai sensi del comma 1, è

liquidato tenendo conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori: a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00); b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00); c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

L' Articolo 9 (Entrata in vigore) prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le modifiche introdotte agli **allegati** in adesione al parere del Consiglio Superiore LL.PP e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Con riferimento agli allegati, in adesione al parere, sono state integrate le simulazioni per importi inferiori a € 250.000,00 e superiori a € 10.000.000,00 (vedi pagina n. 23 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.). Le ulteriori elaborazioni prodotte riportano, in esplicito, con riferimento alle metodologie utilizzate per tutte le esemplificazioni già indicate in precedenza, le modalità di calcolo, le prestazioni elementari esposte ed i relativi parametri di incidenza e di complessità, utilizzati alla base del calcolo e di raffronto con le precedenti tariffe (così come previsto alla pagina n. 23 del parere del Consiglio Superiore ed alla pagina 3 del parere dell'Autorità). In merito alla Tav. Z1, come richiesto, nella categoria edilizia si è provveduto a sostituire la destinazione funzionale degli "Edifici e Manufatti di rilevante interesse storico-artistico monumentale" riformulandola in "Edifici e manufatti esistenti"; inoltre, la precedente unica identificazione delle opere "E.20" è stata sostituita ed integrata secondo quanto richiesto (vedi pag. 27 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

Si rappresenta, altresì, che in merito alla categoria impianti e, in particolare, impianti elettrici e speciali, sono stati inseriti i codici identificativi, come richiesto (vedi pag. 27 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.). Si è anche provveduto a sostituire la dizione relativa alla categorie "viabilità" in "infrastrutture per la mobilità", mentre la destinazione funzionale "navigazione interna" è stata sostituita con "navigazione", portandola all'interno della categoria idraulica (vedi pag. 27 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.). Sempre secondo quanto suggerito, si è provveduto ad integrare l'identificazione delle opere relativa alla destinazione funzionale "viabilità ordinaria" (vedi pag. 27 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.). Relativamente alla categoria "territorio e urbanistica" si è provveduto a modificare la dizione, sia della destinazione funzione "interventi di pianificazione" che la corrispondente identificazione delle opere (vedi ancora a pag. 27 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

Infine, è stata riportata per esteso la terminologia relativa alla categoria "tecnologie della informazione e della comunicazione" (vedi pag. 28 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

Relativamente alla tav. Z2 si è provveduto ad adeguare le descrizioni delle singole prestazioni con un più puntuale riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010 (vedi pag. 28 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.). Si è provveduto a sostituire la dizione della fase prestazionale "definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità" con "attività propedeutica alla progettazione" e relativamente alla riga a.1) è stata sostituita la dizione relativa a "definizione delle premesse" con "studi di fattibilità" (vedi pag. 28 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.). Si è poi provveduto ad articolare più dettagliatamente il contenuto delle righe Qa.II.01, Qa.II.02 e Qa.II.03 eliminando il riferimento di tali prestazioni alla categoria "territorio e urbanistica" (vedi pag. 28 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

Il recepimento delle osservazioni relative alle righe Qa.0.01, Qa.0.02, Qa.0.06 e Qa.0.07, è risultato incompatibile con il dettato normativo di non superamento dei compensi determinati secondo precedenti criteri tariffari (vedi pag. 28 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Per quanto attiene alla fase prestazionale "progettazione preliminare" si sono introdotte le integrazioni richieste alle righe QbI.01, QbI.05, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10 (vedi pagg. 28-29 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.);

Il recepimento delle osservazioni relative alle righe QbI.10 (ora diventata QbI.11), è risultato incompatibile con il dettato normativo di non superamento dei compensi determinati secondo precedenti criteri tariffari. (vedi pag. 29 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

Relativamente alla riga QbI.13 è stato modificato il riferimento della nota a piè di pagina (vedi pag. 29 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.);

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

La riga QbII.01 è stata modificata inserendo le descrizioni di dettaglio (vedi pag. 29 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

Sono state inserite le righe relative alle prestazioni “rilievi dei manufatti” e “piano particellare di esproprio” e “rilievi plano-altimetrici” divenute righe QbII.02 QbII.04 e QbII.07 (vedi pag. 29 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

Si è provveduto, inoltre, all'integrazione delle righe QbII.03 (con la nuova numerazione divenuta QbII.05, la QbII.05 divenuta QbII.08, la QbII.6 divenuta QbII.9, la QbII.7 divenuta QbII.10, la QbII.8 divenuta QbII.11, la QbII.9 divenuta QbII.12, la QbII.10 divenuta QbII.13 ed infine la QbII.14 divenuta QbII.17: vedi pag. 29 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

Per quanto attiene alle prestazioni relative alle righe QbI.17 “studio di prefattibilità ambientale, QbII.21 divenuto QbII.24 “studi di impatto ambientale o di fattibilità ambientale” e la QbII.06 diventata la QbII.09 “Relazione geotecnica”, sono stati adeguati i relativi parametri nel rispetto di quanto rilevato a pagina 23 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.

In relazione alle prestazioni delle righe QbII.18 (ora QbII.21) e QbII.19 (ora QbII.22) non si ritiene opportuno l'eliminazione della riga QbII.19 (ora QbII.22) e l'unificazione della stessa nella QbII.18 ora QbII.21, dato che le prestazioni esposte fanno riferimento alla redazione degli elaborati progettuali previsti dalla normativa originaria ex l. n. 10/1991 e successive modificazioni (d.lgs. 192 del 19.08.2005 d.lgs. 311 del 29.12.2006): trattasi di elaborati progettuali a corredo dei progetti definitivi, sia per i nuovi edifici (QbII.21) che per quelli esistenti, per i quali ultimi, oltre alla voce (QbII.21) può essere necessaria anche una fase propedeutica di rilievo e diagnostica energetica, per cui è stata prevista la voce (QbII.22); questi elaborati devono essere depositati ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio.

La definizione di specifiche aliquote relative alle opere strutturali è coerente con la suddivisione del parametro “V” relativo al costo, nelle varie categorie di pertinenza; si precisa inoltre che nella disamina ed attività relativa a queste prestazioni, le strutture (murature portanti, impalcati, travi, nodi strutturali per la verifica locale dei ponti termici...) in quanto parte dell'involucro edilizio, sono specificamente parte delle opere oggetto di studio e verifica progettuale ai fini della valutazione delle prestazioni energetiche, pertanto si ritiene necessario conservarne la definizione anche nella categoria strutture (vedi pag. 29 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Relativamente a questa fase non sono stati formulati rilievi.

DIREZIONE ESECUTIVA

Per quanto riguarda la fase prestazionale “DIREZIONE ESECUTIVA”, si è provveduto a modificare la dizione in “DIREZIONE DELL'ESECUZIONE”; (vedi pag. 30 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

Per la prestazione QcI.01 si è provveduto alla rettifica della descrizione come proposto (vedi pag. 30 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

Infine, per quanto riguarda la prestazione QcI.05.01, la stessa è stata lasciata invariata in quanto prestazione eventualmente affidabile o meno, in relazione alla effettiva composizione dell'ufficio della direzione dei lavori e coerente con il DM 18.11.1971 relativo alle prestazioni professionali in campo geologico, che possono intervenire anche in corso esecuzione e non solo in fase di indagine (ad esempio tipicamente per opere quali gallerie dighe etc.) (vedi pag. 30 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.).

VERIFICHE E COLLAUDI

Per quanto attiene la fase di “VERIFICHE E COLLAUDI” la prestazione QdI.05, relativa all'Attestato di certificazione energetica, è riportata ai sensi d. Lgs 311/06 e ove presenti, delle norme regionali concorrenti in materia; inoltre, anche in questo caso e per ragioni analoghe a quanto esposto in precedenza, si ritiene necessario conservarne la definizione anche nella categoria strutture (vedi pag. 29 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.); sempre per quanto attiene la fase di “VERIFICHE E COLLAUDI”, e in specie alla prestazione QdI.06, relativa alla Certificazione di qualità, si è provveduto alla sua eliminazione, secondo quanto suggerito (vedi pag. 29 del parere del Consiglio Superiore LL.PP.)”

Schema di Regolamento

“(…)

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 9, comma 2, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall'articolo 5, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, parte II, titolo I, capo IV;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Sentita l'Autorita' per la vigilanza dei contratti pubblici con nota del ...;

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici espresso con voto n. 110/2013, reso nell'adunanza del 15 gennaio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Sentiti il Consiglio nazionale degli agronomi, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, il Consiglio nazionale dei geologi, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data;

ADOPTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Oggetto e finalita')

- 1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV.*
- 2. Il presente decreto definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.*
- 3. Il corrispettivo e' costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.*
- 4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non puo' determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.*

Articolo 2

(Parametri generali per la determinazione del compenso)

- 1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:*
 - a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;*
 - b. parametro «G», relativo alla complessita' della prestazione;*
 - c. parametro «Q», relativo alla specificita' della prestazione;*
 - d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.*

Articolo 3

(Identificazione e determinazione dei parametri)

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, e' individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri individuati nella tavola Z-1 allegata; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo e' corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
2. Il parametro "G", relativo alla complessita' della prestazione, e' individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale delle opere nella tavola Z-1 allegata;
3. Il parametro "Q", relativo alla specificita' della prestazione, e' individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata;
4. Il parametro base «P», e' dato dall'espressione:
$$P=0,03+10/V0,4$$
5. Per importi del costo economico delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro "P" non potra' superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Articolo 4

(Specificazione delle prestazioni)

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi:
 - Pianificazione e programmazione
 - Attivita' propedeutiche alla progettazione
 - Progettazione
 - Direzione dell'esecuzione
 - Verifiche e collaudi
 - Monitoraggi
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:
 - Edilizia
 - Strutture
 - Impianti
 - Infrastrutture per la mobilità
 - Idraulica
 - Tecnologie della Informazione e della Comunicazione
 - Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Foreste
 - Territorio e Urbanistica

Articolo 5

(Determinazione del compenso)

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, e' determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita' della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP= \sum(V \times G \times Q \times P)$$

Articolo 6

(Spese e oneri accessori)

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori e' determinato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per

opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio la misura massima della percentuale e' determinata per interpolazione lineare.

Articolo 7

(Classificazione delle prestazioni professionali)

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto e' stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessita'. Ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione dei concorrenti, all'interno delle singole categorie d'opera riportate nella tavola Z-1, sono qualificanti le prestazioni professionali svolte relativamente ad opere aventi grado di complessita' maggiore o uguale di quelle poste a base di gara.

2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata.

Articolo 8

(Analogia)

1. Per la liquidazione del compenso relativo alle prestazioni non ricomprese nelle tavole allegate al presente provvedimento, si fa ricorso all'analogia.

2. Il compenso se non determinabile ai sensi del comma 1, e' liquidato tenendo conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonche' del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| a) professionista incaricato | €/ora (da 50,00 a 75,00) |
| b) aiuto iscritto | €/ora (da 37,00 a 50,00) |
| c) aiuto di concetto | €/ora (da 30,00 a 37,00) |

Articolo 9

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabelle Z-1 e Z-2

TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE”

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		G
EDILIZIA	Insediamenti Produttivi Agricoltura- Industria-Artigianato	E.01	I/a I/b	I/b		Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	0,65
		E.02	I/c	I/b		Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	0,95
	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.03	I/c	I/b		Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice	0,95
		E.04	I/d	I/b		Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi	1,20
	Residenza	E.05	I/a I/b	I/b		Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	0,65
		E.06	I/c	I/b		Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95
		E.07	I/d	I/b		Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.	1,20
	Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	I/c	I/b		Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95
		E.09	I/d	I/b		Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15
		E.10	I/d	I/b		Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	1,20

Segue da pagina precedente

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	I/c	I/b	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95
	E.12	I/d	I/b	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15
	E.13	I/d	I/b	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	E.14	I/a I/b	I/b	Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme	0,65
	E.15	I/c	I/b	Caserme con corredi tecnici di importanza corrente	0,95
	E.16	I/d	I/b	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	1,20
Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite	E.17	I/a I/b	I/b	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65
	E.18	I/c	I/b	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95
	E.19	I/d	I/b	Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20
Edifici e manufatti esistenti	E.20	I/c	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95
	E.21	I/d	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	1,20
	E.22	I/e	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID.Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		G
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, Verifiche non soggette ad azioni sismiche	S.01	I/f	I/b		Strutture o parti di strutture di tipo semplice in cemento armato, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali semplici.	0,75
		S.02	IX/a	III		Strutture o parti di strutture di tipo semplice in muratura, legno, metallo, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative.	0,50
	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, Verifiche soggette ad azioni sismiche	S.03	I/g	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato, di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali complesse.	0,95
		S.04	IX/b	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative.	0,90
	Strutture speciali	S.05	IX/b IX/c	III		Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05
		S.06	I/g IX/c	III		Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15

Segue dalla pagina precedente

IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a	I/b ¹	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75
		IA.02	III/b		Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	III/c	I/b ¹	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15
		IA.04	III/c		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30
	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti	IB.04	II/a	III	Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	0,55
		IB.05	II/b	I/b	Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.	0,70
	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06	II/b	I/b	Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetriere e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	0,70
		IB.07	II/c		Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti	0,75
	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08	IV/c		Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	0,50
		IB.09	IV/b	I/b	Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica	0,60
		IB.10	IV/a		Impianti termoelettrici - Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	0,75
	Impianti per la produzione di energia - Laboratori complessi	IB.11		I/b	Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90
IB.12			I/b	Micro Centrali idroelettriche - Impianti termoelettrici - Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	1,00	

¹ Per quanto riguarda gli impianti a servizio dei manufatti edilizi e/o industriali, il loro importo va sommato a quello delle opere edili

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Manutenzione	V.01	VI/a	II/a		Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40
	Viabilità ordinaria	V.02	VI/a	II/a		Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45
	Viabilità speciale	V.03	VI/b	II/b		Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	0,75
IDRAULICA	Navigazione	D.01	VII/c	III		Opere di navigazione interna e portuali	0,65
	Opere di bonifica e derivazioni	D.02	VII/a	III		Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45
		D.03	VII/b	III		Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.	0,55
	Acquedotti e fognature	D.04	VIII	III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65
		D.05		III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0,80
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	Sistemi informativi	T.01				Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.	0,95
	Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02				Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	0,70
	Sistemi elettronici ed automazione	T.03				Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.	1,20
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	P.01			Parte IV sez. I	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	0,85
	Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02			Parte IV sez I	Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	0,85
	Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03			Parte IV sezione I	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	0,85
	Interventi di sfruttamento di cave e torbiere	P.04			Parte I sez III	Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa	0,85
	Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale	P.05			Cat II sez IV Cat III sez II -III - Parte III sez. II	Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell'impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali- percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale	0,85
	Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare	P.06			Cat II sez II -III - Parte IV sez. VI	Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto rurale.	0,85
TERRITORIO E URBANISTICA	Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo - vigilanza alimentare	U.01			Parte III - sez. I -	Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l'assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)	0,90
	Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica	U.02			Parte IV sez. I	Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico	0,95
	Pianificazione	U.03				Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore	1,00

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI			CATEGORIE										
				EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA			
a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ² L. 17.08.42 n 1150	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)											0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,003	
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001	
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	Abitanti 15.000									0,0010	0,0010
			Sull'eccedenza fino a	Abitanti 50.000									0,0005	0,0005
			Sull'eccedenza										0,0001	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,005	0,005
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003	0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (valore V sino a € 7.500.000,00)											0,026	0,036
		Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull'eccedenza, fino a € 15.000.000,00)											0,016	0,028
		Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull'eccedenza oltre € 15.000.000,00)											0,010	0,020
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00									0,018	0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00									0,012	0,012
			Sull'eccedenza										0,008	0,008

²Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del Prodotto Interno Lordo complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la Produzione Lorda Vendibile aziendale nel caso della categoria "paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste".

Segue da pagina precedente												
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	Qal.01	Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
		Qal.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010) ³	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
		Qal.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari (art.10, comma 1, lettere a), b), c), d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090		
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,020	0,0003
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,015	0,00025
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,025	0,030
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i)								0,005	0,0015

³ Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara.

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI			CATEGORIE									
				EDILIZIA	STRUTTURE			IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
					S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06							
Progettazione b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10), rilievi esclusi		0,090	0,090			0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)		0,010	0,010			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbl.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 – art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10		0,020	0,020			0,020	0,020	0,020		0,020	
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI) ⁴		0,030	0,030			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI) ⁵		0,070	0,070			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
	Qbl.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)		0,030	0,030			0,030	0,030	0,030		0,030	
	Qbl.07	Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)		0,015	0,015			0,015	0,015	0,015		0,015	
	Qbl.08	Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)		0,015	0,015			0,015	0,015	0,015		0,015	
	Qbl.09	Relazione sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)		0,015	0,015			0,015	0,015	0,015		0,015	
	Qbl.10	Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)		0,015	0,015			0,015	0,015	0,015		0,015	
	Qbl.11	Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) ⁶	Fino a	€ 250.000,00	0,039	0,039	0,053	0,039	0,068	0,053		0,053	
Sull'eccedenza fino a			€ 500.000,00	0,010	0,010	0,048	0,010	0,058	0,048		0,048		
Sull'eccedenza fino a			€ 1.000.000,00	0,013	0,013	0,044	0,013	0,047	0,044		0,044		
Sull'eccedenza fino a			€ 2.500.000,00	0,018	0,018	0,042	0,018	0,034	0,042		0,042		
Sull'eccedenza fino a			€ 10.000.000,00	0,022	0,022	0,027	0,022	0,019	0,027		0,027		
Sull'eccedenza				0,021	0,021	0,025	0,021	0,018	0,025		0,025		

4 Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici

5 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici

6 Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

Segue da pagina precedente

Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera l), all.XXI		0,030	0,030	0,010	0,030	0,010		0,030	
Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10) ⁷		0,030	0,030	0,030					
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		0,005	0,005	0,005					
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)	Fino a	€ 5.000.000,00	0,030	0,035	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,015	0,020	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020
		Sull'eccedenza		0,005	0,008	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010
		Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (art.10, comma 1, lettere e), g), o), p), q), d.P.R. 207/2010)		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
			S.01	S.02	A	B					
Progettazione b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,230	0,180	0,16	0,20	0,220	0,180	0,250	0,180	
	QbII.02	Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)	0,04	0,04	0,04						
	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	QbII.04	Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		0,04		
	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,070	0,040	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050		
	QbII.06	Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,010	0,030	0,010		0,030		
	QbII.07	Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI) ⁸	0,070	0,070	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070		
	QbII.09	Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		0,060		
	QbII.10	Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030		
	QbII.11	Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030		
	QbII.12	Relazione sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030		

⁸ Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara.

Segue da pagina precedente

			Fino a	€ 250.000,00	0,064	0,064	0,133	0,064	0,145	0,133		0,133	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,019	0,019	0,107	0,019	0,114	0,107		0,107	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,021	0,021	0,096	0,021	0,070	0,096		0,096	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,029	0,029	0,079	0,029	0,035	0,079		0,079	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,038	0,038	0,054	0,038	0,020	0,054		0,054	
			Sull'eccedenza		0,028	0,028	0,035	0,028	0,018	0,035		0,035	
		QbII.13	Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) ⁹										
		QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26, d.P.R. 207/10 - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)			0,090							
		QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26, d.P.R. 207)			0,120							
		QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26, d.P.R. - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)			0,180							
		QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060	0,060	0,060							
		QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020					
		QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,030	0,030	0,030							
		QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	0,020	0,020	0,020							
		QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	

⁹ Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

Segue da pagina precedente

	QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	Fino a	€ 5.000.000,00	0,090	0,100	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100		
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,045	0,060	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060		
			Sull'eccedenza		0,015	0,025	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025		
		QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	
				Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	
	QbII.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.(art.10, comma 1, lettere f), o), p), q), d.P.R. 207/2010)		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	QbII.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.(art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		

www.lavoripubblici.it

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA	
				A	B						
Progettazione b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,070	0,120	0,15	0,04	0,040	0,110	0,050	0,040	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,130	0,130	0,050		0,080	0,050	0,100	0,080	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,040	0,030	0,050		0,030	0,040	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,020	0,010	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,020	0,025	0,030		0,030	0,020	0,020	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Lgs. 163/2006)	0,030	0,030	0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	0,130	0,130	0,130		0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI)	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI			CATEGORIE										
				EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA	
					A	B	A	B						
Direzione dell'esecuzione	C.1) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) ¹⁰		0,320	0,380		0,32	0,45	0,420	0,420	0,350	0,110	
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)		0,030	0,020		0,030		0,030	0,040	0,030	0,030	
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)		0,020	0,020		0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.lgs. 163/06)		0,020	0,020		0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.lgs. 163/06)		0,100	0,100		0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (art.149, d.lgs. 163/06) ¹¹	Fino a	€ 250.000,00	0,039	0,039	0,095	0,039	0,127	0,095		0,095	
	Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,010	0,010	0,081	0,010	0,110	0,081		0,081			
	Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,013	0,013	0,071	0,013	0,077	0,071		0,071			
	Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,018	0,018	0,052	0,018	0,029	0,052		0,052			
	Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,022	0,022	0,042	0,022	0,019	0,042		0,042			
	Sull'eccedenza			0,021	0,021	0,030	0,021	0,018	0,030		0,030			

¹⁰
¹¹

Resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito.
Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

Segue da pagina precedente

		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.lgs. 163/06)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) ¹²		0,140	0,090	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120	
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) ¹³		0,410	0,430	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420	
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)	Fino a	€ 500.000,00	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	
				Sull'eccedenza		0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	Fino a	€ 500.000,00	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	
				Sull'eccedenza		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art.10, comma 1, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	

¹²

Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto.

¹³

Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE							
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) ¹⁴	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
	Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)		0,220						
	Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)			0,180		0,180			
	Qdl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)	0,050	0,050	0,050					
e.l) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)							0,002	0.0015
	Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)							0,022	

14 In caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

Come si rileva dagli atti trasmessi e come evidenziato nei Considerato del Voto 110/2012 sopra riportati, lo schema di Regolamento in esame si propone di definire il corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV (articoli da 90 a 112 bis) e di definire la classificazione delle prestazioni professionali relative a detti servizi.

CONSIDERATO

L'Ufficio Legislativo, con la citata nota n. 5072 del 15/02/2013, ha trasmesso per l'acquisizione del parere di questo Consesso lo schema di Regolamento in argomento "aggiornato alla luce dei pareri resi..." dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con nota n. 00014435 del 06.02.2013 e da questo Consiglio Superiore con il Voto n. 110 del 15.01.2013 (d'ora in poi Voto) i cui Considerato, riportati in Premessa, si intendono integralmente richiamati.

Tale schema di Regolamento è stato predisposto in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) che recita "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi".

L'ultimo periodo stabilisce che "I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".

Tali periodi sono stati aggiunti, al citato articolo 9, dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Contestualmente, il comma 2 dello stesso articolo 5 stabilisce che "Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, (cioè del Regolamento in esame) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ..., le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali"; con tale disposizione, come evidenziato nella Relazione illustrativa riportata in Premessa, è stata colmata una lacuna normativa, causa di indeterminatezza per le stazioni

appaltanti, conseguente alla abrogazione - disposta dal citato art. 9 (in particolare commi 1 e 5) del D.L.1/2012 - delle “tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” e delle “disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista” rinviano alle citate tariffe.

Dalla lettura del comma 2 dell’art. 9 del D.L. 1/2012, sopra riportato, si rileva, in sintesi, che l’utilizzo dei parametri, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, diventa obbligatorio per le stazioni appaltanti e che tale utilizzo non può condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle previgenti tariffe professionali.

I parametri ai quali la norma fa riferimento riguardano la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi, in difetto di accordo tra le parti in ordine ai compensi stessi, per le professioni regolamentate, vigilate dal Ministero della giustizia; tali parametri sono stati determinati con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia n. 140, del 20 luglio 2012, pubblicato nella G.U. 22 agosto 2012 n.195, in vigore dal 23 agosto 2012.

Si rileva che la *Relazione illustrativa*, riportata in Premessa, dedica articolate considerazioni, che si richiamano integralmente, alle differenze e alle analogie tra il D.M. 140/2012 predetto e lo schema di Regolamento in esame, nonché all’autonoma valenza degli stessi provvedimenti regolamentari,

In linea generale si osserva, inoltre, che, come riportato nella citata *Relazione illustrativa* e richiamato nelle Premesse dello schema di Regolamento in esame, sono stati sentiti gli Ordini professionali interessati dall’attuazione del provvedimento; la consultazione di tali Ordini, viene riferito, si è resa necessaria per acquisire indicazioni, chiarimenti ed elementi conoscitivi “*nel corso dell’istruttoria, particolarmente complessa e caratterizzata da un alto grado di tecnicità*”; inoltre “*l’acquisizione preventiva dell’assenso delle categorie professionali interessate consente di prevenire e contenere eventuali contenziosi tra detti ordini professionali e le stazioni appaltanti, in sede di applicazione del presente decreto.*”

Ciò preliminarmente evidenziato, l’Assemblea rileva che nel Voto, i cui “Considerato” sono riportati in Premessa, le Sezioni riunite, Seconda e Terza, avevano formulato osservazioni di carattere generale e puntuale in merito allo schema di Regolamento trasmesso nel dicembre 2012 ed ai relativi allegati.

Dalla lettura dello schema di Regolamento aggiornato e degli allegati ora nuovamente sottoposti all’esame del Consiglio Superiore, si evidenzia che le osservazioni puntuali formulate nel Voto sono state prevalentemente recepite, come si dirà più diffusamente nel seguito, mentre le osservazioni di carattere generale non risultano recepite.

Al riguardo, si rammenta che, con il Voto sopra citato, le Sezioni avevano rilevato che “*non sono agli atti elaborati che consentano di comprendere in dettaglio quali siano i parametri di incidenza e i gradi di complessità utilizzati ai fini della predisposizione degli allegati Quadri di sintesi – Risultati numerici e Grafici comparativi per il raffronto dei corrispettivi determinati sulla base dei parametri individuati con lo schema di Regolamento in esame rispetto ai criteri fissati dalle precedenti disposizioni.*”

Peraltro tali Quadri di sintesi costituiscono esemplificazioni non esaustive rispetto all'ampio spettro della casistica che può verificarsi nella pratica applicazione anche in relazione a tutte le possibili combinazioni dei vari parametri.

Tali circostanze non consentono, quindi, di verificare il puntuale adempimento del vincolo di cui all'ultimo periodo dell'art. 9 del D.L. 1/2012."

Tale osservazione - pienamente condivisa anche dall'Autorità di Vigilanza nella citata nota n. 00014435 del 06/02/2013 - trova, peraltro, puntuale riscontro anche nella formulazione del comma 2 (ora comma 4) dell'art. 1 dello schema di Regolamento in esame, laddove viene riportato che *"il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge"* (D.L. n.1 del 2012).

In merito, si rileva che allo schema di Regolamento attualmente all'esame è stato allegato un documento denominato *"Abaco delle esemplificazioni numeriche e dei quadri analitici di confronto"* che dovrebbe consentire di verificare il puntuale adempimento del vincolo di cui all'ultimo periodo dell'art. 9 del D.L. 1/2012. A tale riguardo, si evidenzia che il nuovo elaborato, rispetto ai *"Grafici comparativi"* allegati al precedente schema di Regolamento, risulta più chiaro, esplicitando i procedimenti di calcolo ed estendendo le verifiche ad uno spettro più ampio del costo stimato degli interventi. Tuttavia tali esemplificazioni, pur con le caratteristiche sopra richiamate, continuano a non coprire tutta la possibile casistica e - anche sulla base di alcuni semplici riscontri effettuati, ad esempio per quanto concerne interventi relativi alla Categoria *"Strutture"* e in particolare alla Destinazione funzionale *"Strutture speciali"* (denominata S.06 nella Tavola Z-1) - non consentono di affermare con certezza che il procedimento di calcolo contenuto nello schema di Regolamento in esame conduca comunque a compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione del DM 04/04/2001. Tale circostanza risulta peraltro confermata dall'attuale *Relazione illustrativa* in cui, prudenzialmente, viene ora precisato che *"si è proceduto, in via sistematica e, per quanto possibile, esaustiva all'esame completo delle casistiche tipiche del settore dei lavori pubblici"*.

Inoltre si segnala che nel confronto fra i corrispettivi determinati tramite i parametri in esame - riportati nell'*Abaco delle esemplificazioni numeriche e dei quadri analitici di confronto* - e quelli derivanti dalla applicazione del D.M. 04.04.2001, le aliquote individuate in riferimento al suddetto D.M. 04.04.2001 per la voce *"Ideazione e coordinamento generale"* vanno utilizzate solo nel caso in cui si faccia riferimento ad una *"progettazione integrale"* per come definita dall'allora vigente art. 2, lett. i) del D.P.R. 554/99.

Pertanto, anche in relazione all'obiettivo difficoltà - evidenziata dal Ministero della giustizia nella *Relazione illustrativa* ora trasmessa - di dare conto in modo esaustivo dell'adempimento a quanto richiesto dalla suddetta disposizione, l'Assemblea ribadisce che, in ogni caso, non può che competere alla stazione appaltante l'obbligo della verifica del rispetto del vincolo imposto dalla norma primaria, in sede di determinazione del corrispettivo.

Ciò prioritariamente evidenziato, per quanto concerne l'articolato dello schema di Regolamento attualmente all'esame, l'Assemblea osserva quanto segue.

Con riferimento all'art. 1, si rileva che, per quanto concerne i primi quattro commi, il testo è stato riformulato secondo quanto segnalato nel richiamato Voto.

Non è stata invece recepita la richiesta di precisare - per le motivazioni espresse nel Voto predetto e sopra richiamate - che compete al RUP, in fase di predisposizione degli atti di gara, accertare che il corrispettivo da porre a base di gara non superi quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto in argomento. In merito l'Assemblea rileva che non risultano condivisibili le motivazioni riportate dal Ministero della giustizia nella *Relazione illustrativa*, osservando che tale adempimento rientra tra i compiti del RUP come definiti all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. ed agli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010.

Pertanto l'Assemblea ribadisce quanto sopra evidenziato - come rilevato, peraltro, anche dall'Autorità di Vigilanza nella citata nota n. 00014435 del 06/02/2013 - osservando che tale compito può essere anche attribuito, in generale, alla stazione appaltante, che può provvedere agli adempimenti richiesti secondo la propria specifica organizzazione. Pertanto si propone che all'art. 1 venga aggiunto il comma 5 con la seguente formulazione:

“Compete alla stazione appaltante l'obbligo della verifica del rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 in sede di determinazione del corrispettivo”.

Analogamente, si rileva che non è stata recepita la richiesta di integrare l'articolo 5 (ora art. 8) prevedendo che, anche nel caso di corrispettivo determinato a vacazione, compete al RUP accertare che l'importo a base di gara non superi quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto in argomento.

Per gli altri aspetti, lo schema di Regolamento in esame ha recepito molte delle osservazioni formulate con il predetto Voto.

In particolare si dà atto che si è provveduto ad una riorganizzazione dell'articolo 2 (*“Parametri generali per la determinazione del compenso”*) dello schema di Regolamento precedentemente esaminato, i cui contenuti nello schema aggiornato ora in esame sono stati enucleati negli articoli 2, 3, 4 e 5. Tale riformulazione risulta di più facile ed immediata lettura.

Riguardo all'art. 3, si fa rilevare, tuttavia, che al comma 4, nel riportare la definizione relativa al *parametro base “P”*, è stata omessa la dizione che era stata inserita nel precedente schema di decreto all'art. 2 comma 1, di seguito riportata: *“(…) applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera come individuato nella tabella (ora Tavola) Z-1 allegata”*.

Con riferimento all'art. 4, si dà atto che è stata accolta la proposta di inserire un apposito articolo relativo alla *“Specificazione delle prestazioni”*, in analogia a quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 140/2012. In merito si ritiene che, al comma 1, sia opportuno richiamare comunque le prestazioni indicate in modo esaustivo nella Tavola Z-2. Pertanto si propone che, dopo le parole *“(…) nelle seguenti fasi”*, vengano aggiunte le seguenti parole: *“come specificate nella Tavola Z-2 allegata.”*

L'articolo 6 (*"Spese e oneri accessori"*), già articolo 3, è stato anch'esso riformulato secondo quanto proposto nel precedente Voto, precisando che le percentuali stabilite per le spese e gli oneri accessori rappresentano in ogni caso degli importi massimi.

Con riferimento a quanto stabilito per tale voce *"Spese e oneri accessori"*, si segnala peraltro la necessità di armonizzare quanto previsto dal citato art. 6 con il dettato dell'art. 238 del D.P.R. 207/2010 che, in relazione al "compenso spettante ai collaudatori", ha previsto percentuali, per la determinazione del compenso e delle spese accessorie, diverse da quelle stabilite dal predetto art. 6 dello schema di Regolamento in esame.

L'articolo 8 *"Analogia"*, già articolo 5, è stato anch'esso riformulato in conformità alle osservazioni espresse nel richiamato Voto, eliminando il riferimento alle prestazioni relative a *"rilievi plano-altimetrici e rilievi di manufatti con le relative restituzioni grafiche, per prestazioni di consulenza, analisi e accertamenti"*, la cui introduzione nell'articolato risultava priva di motivazione.

Con riferimento all'art. 7 (ex art. 4), si rileva che, in relazione all'osservazione formulata nel citato Voto, è stato modificato, ma non eliminato, il secondo periodo del comma 1, che nel testo attuale recita: *"Ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione dei concorrenti, all'interno delle singole categorie d'opera riportate nella tavola Z-1, sono qualificanti le prestazioni professionali svolte relativamente ad opere con grado di complessità uguale o maggiore di quelle poste a base di gara"*. In merito si osserva che tale disposizione non risulta pertinente rispetto al contenuto dello schema di decreto in esame, in quanto riguarda i criteri da porre a base di gara, che non attengono alla disciplina della determinazione dei corrispettivi; pertanto si ribadisce che, ad avviso di questo Consesso, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 debba essere eliminato.

Si propone altresì, per maggior chiarezza ed organicità del testo, che nello schema di decreto in esame venga rivista la successione degli articoli, secondo quanto proposto di seguito:

- *Articolo 1 (Oggetto e finalità)*
- *Articolo 2 (Parametri generali per la determinazione del compenso)*
- *Articolo 3 (Identificazione e determinazione dei parametri)*
- *Articolo 4 (ora art. 5) (Determinazione del compenso)*
- *Articolo 5 (ora art. 6) (Spese e oneri accessori)*
- *Articolo 6 (ora art. 8) (Analogia)*
- *Articolo 7 (ora art. 4) (Specificazione delle prestazioni)*
- *Articolo 8 (ora art. 7) (Classificazione delle prestazioni professionali)*
- *Articolo 9 (Entrata in vigore)*

Con riferimento alle Tabelle (ora denominate Tavole) Z-1 e Z-2, per quanto concerne il recepimento delle osservazioni formulate, l'Assemblea evidenzia quanto segue.

Riguardo alla Tavola Z-1, si rileva che in linea generale l'incidenza del parametro "G" ha subito limitate riduzioni in relazione ad alcune classi e categorie di opere (riduzione del 5-

10%, ad eccezione di un caso, (IB.07) Impianti industriali di particolare complessità, che, rispetto alla versione precedente della stessa tabella Z-1 è stata ridotta da 1,20 a 0,75.

In merito a tali variazioni non vengono fornite giustificazioni nella *Relazione illustrativa*. L'Assemblea osserva peraltro che, per corrispondere alle osservazioni formulate con il Voto in merito alla mancata verifica dell'ottemperanza al vincolo relativo ai compensi, nello schema di Regolamento si è quindi intervenuti con una operazione di tipo meramente algebrico, modificando unicamente il citato parametro G relativo alla complessità della prestazione, che è uno dei fattori contenuti nella formula da utilizzarsi per la determinazione del compenso CP.

Nella suddetta Tavola Z-1, risultano invece recepite in linea di massima le osservazioni e le proposte puntuali formulate nel citato Voto riguardo a modifiche o integrazioni da apportare alle "Categorie" ed alle relative "Destinazioni funzionali", salvo quanto di seguito rilevato.

Riguardo alla Categoria "Edilizia", si dà atto della riformulazione della dizione relativa al codice identificativo E.20, come suggerito nel Voto, al fine di articolare gli interventi sull'edilizia esistente in relazione alle caratteristiche del bene su cui si interviene. Si deve tuttavia segnalare che la dizione "(...) oppure di particolare importanza" è stata riportata sia nella riga E.21 che nella riga E.22; pertanto si propone che tale dizione venga inserita soltanto nella riga E.22, in cui la "Identificazione delle opere" risulterà così formulata: "Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico-artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza".

Con riferimento alla Tavola Z2, si dà atto che, come riportato nella *Relazione illustrativa* (pag. 16), si è provveduto ad adeguare le descrizioni delle singole prestazioni con più puntuale riferimento alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, come suggerito da questo Consesso.

Inoltre alcuni termini e dizioni che non trovano riscontro nella normativa vigente sono stati stralciati e riformulati in conformità al Voto.

Per quanto riguarda le prestazioni Qa.0.06 e Qa.0.07 e la prestazione QbI.10 (ora QbI.11) si ribadisce quanto osservato nel Voto, e cioè che il metodo di determinazione a scaglioni economici dei parametri di incidenza relativi ai "Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale", ai "Rilievi e controlli del terreno..." ed alla "Relazione geologica" risulta del tutto eterogeneo rispetto a quello utilizzato per gli altri parametri. In merito deve evidenziarsi che non è supportato da specifica adeguata motivazione quanto riportato (pag. 16) nella *Relazione illustrativa* e cioè che il recepimento delle osservazioni relative alle prestazioni Qa.0.06 e Qa.0.07 e QbI. 10 (ora QbI.11) "è risultato incompatibile con il dettato normativo di non superamento dei compensi determinati secondo precedenti criteri tariffari". Pertanto, l'Assemblea ribadisce che, a proprio avviso, è opportuno che i criteri e il metodo individuati per la determinazione dei suddetti parametri vengano uniformati a quelli adottati per le altre prestazioni.

Si rileva altresì che nella *Relazione* si fa riferimento, per quanto concerne le osservazioni formulate da questo Consesso, anche alle prestazioni Qa.0.01 e Qa.0.02, che invece non risultano, nel Voto, oggetto di osservazioni.

Riguardo alla prestazione QbI.01, si dà atto che è stata recepita la proposta di aggiungere alla descrizione il riferimento all'art. 242, comma 2, lettere a) b) c) d) del D.P.R. 207/2010; tuttavia, dato che è stata modificata la dizione di cui all'articolo 5 (ora articolo 8) dello schema di decreto, secondo quanto proposto nel Voto, si ritiene che debba essere eliminata dalla descrizione della prestazione QbI.01 la dizione "rilievi esclusi", poiché l'esecuzione dei rilievi può ora essere inserita in questa prestazione.

Inoltre, con riferimento alla prestazione QbI.05 si evidenzia che la relativa nota 5 deve essere completata aggiungendo dopo la parola "... gara" la seguente dizione: "*ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii.*", altrimenti il contenuto della nota stessa è privo significato.

Per quanto concerne la descrizione delle prestazioni relative alla progettazione definitiva (b.II), si rileva che le osservazioni formulate sono state tutte recepite, tranne quelle relative alla proposta di eliminare la prestazione QbII.19 (ora QbII.22) unificandone i contenuti con quelli delle prestazioni QbII.18 (ora QbII.21) e QdI.05 (pag. 17 della *Relazione*). In merito, l'Assemblea ritiene che, anche con le modifiche ora apportate alla descrizione delle suddette prestazioni, permanga una sovrapposizione per quanto riguarda la "*Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi rilievi e indagini*" (ora QbII.22) e la prestazione QdI.05 "*Attestato di certificazione energetica*", che è anch'essa riferita agli edifici esistenti ed è strettamente connessa alla prestazione QbII.22, anche se è stata inserita in una diversa fase del processo edilizio. In merito si segnala che le suddette prestazioni sono state introdotte nella normativa di settore per incentivare il risparmio energetico e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente; pertanto al fine di diffondere tali "buone pratiche" di diagnostica energetica e di conseguenza favorire l'esecuzione dei relativi interventi di riqualificazione energetica, sarebbe opportuno contenerne i relativi costi.

Inoltre, con riferimento alla prestazione QbII.08 si evidenzia che la relativa nota 8 deve essere completata aggiungendo dopo la parola "...gara" la seguente dizione: "*ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii.*" altrimenti il contenuto della nota stessa non ha significato.

Riguardo alla prestazione QbII.16, si fa rilevare che deve essere rettificato il seguente refuso: "*carezza*", sostituendo il termine con "*carenze*".

Con riferimento alle prestazioni QbII.14 e QbII.16, laddove viene richiamato il D.M. 14.01.2008 si ritiene opportuno che venga premessa la dizione "Norme Tecniche per le Costruzioni", dato che si tratta di norme tecniche che vengono periodicamente aggiornate.

Riguardo all'Allegato denominato "*Tavole di confronto – Percentuali del D.M. 04.04.2001 - Parametri "P" x "G"*", si rileva che tale elaborato non tiene conto del parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, di cui alla Tavola Z-2, che concorre a

determinare il compenso, come specificato all'art. 3 dello schema di decreto; pertanto il confronto effettuato in tale elaborato non risulta significativo. Inoltre va riformulata la riga relativa alla V Classe di opere, eliminando l'incongruente risultato riportato nella colonna B-A"G".

In conclusione, l'Assemblea ribadisce che, anche in relazione alla difficoltà di dare conto in modo esaustivo dell'adempimento a quanto richiesto dall'articolo 9 del DL 1/2012, in ogni caso non può che competere alla stazione appaltante l'obbligo della verifica del rispetto del vincolo imposto dalla norma primaria predetta in sede di determinazione del corrispettivo da porre a base di gara.

Infine, si segnalano all'attenzione dell'Ufficio Legislativo, per le valutazioni di competenza, le problematiche rilevate dall'Autorità di vigilanza nella sopra citata nota n. 0014435 del 6.02.2013, in merito al combinato disposto dell'emananda normativa di cui trattasi con le disposizioni di cui all'articolo 92 del d.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.

Inoltre, l'Assemblea, per quanto di competenza, segnala, in generale, la necessità di procedere ad una verifica delle diverse disposizioni normative regolanti il settore in questione, al fine di pervenire ad un raccordo e armonizzazione delle stesse.

Tutto ciò premesso, nei suesposti Considerato

E' IL PARERE

dell'Assemblea reso